

## **"Codice della navigazione"**

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)

Parte aggiornata al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

### **Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime**

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.